

**GUIDA BREVE
ALL'INDENNIZZO
PER
L'ECESSIVA DURATA
DEL PROCESSO
CON IL
GRATUITO PATROCINIO**

**PRONTUARIO PER ESERCITARE
IL DIRITTO ALL'EQUA RIPARAZIONE DEL DANNO DA
IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
ANCHE NON AVENDO I MEZZI REDDITTUALI PER SOSTENERE UN
AVVOCATO**

Caro Lettore,

sei forse l'unico a pensare che i processi in Italia sono troppo lunghi? Noo? Beh, c'è una ragione concreta.

Oramai tutti sanno che la giustizia italiana è in affanno, e i tempi necessari ad ottenere un provvedimento che decida una controversia sono sproporzionati alla normale vita delle persone.

Una legge del 2001 ha introdotto, però, un rimedio per ottenere indennizzo ai ritardi.

Per poter fruire dell'istituto è tuttavia necessario conoscerne i termini e gli ambiti di impiego: proprio a questo fine, ho pensato di mettere a disposizione una breve guida che permetta di trovare in poche pagine i principi essenziali che regolamentano la materia.

Seguendo uno standard già collaudato con successo, ho voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso le risposte alle domande riguardanti i passaggi cardine per attivare l'istituto.

Poichè si tratta di materia che può fruire del gratuito patrocinio, ho anche inserito tutti i riferimenti perchè si possa avviare la propria azione avvalendosi dell'aiuto di un avvocato pagato dallo Stato in tutti i casi in cui sussistono i requisiti di legge.

Che cosa non trovi in questo manuale

Come molti fra quelli che scrivono, sono stato tentato dall'ambizione di predisporre un manuale che, esaminando tutti gli aspetti tecnici dell'argomento, potesse costituire una "summa" sulla materia. Prova a pensare a qualcosa con un titolo come "Il nuovo Manuale della Riparazione da Ingiusto Processo" o "Tutto sulla equa riparazione dei processi troppo lunghi".

Ma sarebbe stato un errore: non Ti sarebbe servito a nulla!

Per questa ragione ho scritto solo una agevole e breve guida, comprensibile a tutti e di estesa utilità.

Che cosa trovi in questo manuale

Questo è un prontuario utile per attivare la Tua richiesta risarcitoria e orientarti in una materia innovativa e complessa.

Non c'è proprio tutto quello di cui avrai bisogno per gestire la Tua causa contro lo Stato, ma senz'altro troverai quello che ti serve per iniziare ad organizzare la Tua posizione.

In una manciata di pagine non si può, ovviamente, condensare tutto il sapere necessario per padroneggiare una disciplina che costituisce il punto di incontro di Procedura Penale, Diritto Amministrativo, Diritto Comunitario, Diritto Civile e Processuale Civile. Usa quindi questo manuale solo come una *roadmap* per orientarti e attuare, fin dall'inizio, le scelte giuste, evitando errori che possano pregiudicare il buon esito della controversia.

Avrai già intuito che un'assistenza tecnicamente qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della mia guida. Di questo troverai conferma leggendo le pagine che seguono e scorrendo il modello di ricorso che ho allegato quale esempio di riferimento.

Sarà opportuno, quindi, farsi assistere da subito anche da un avvocato, (magari abilitato al gratuito patrocinio, se ne sussistono i requisiti) e decidere assieme a lui i passi più opportuni da compiere.

Anzi, ricorda sempre che mentre la norma è una i casi particolari sono infiniti: non si possono perciò generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso

interagiscono e concorrono.

Per questo motivo, come già ricordato sopra, devi sapere che nella fase giudiziale avanti la Corte di Appello, l'assistenza di un legale può essere richiesta anche con il "Patrocinio a spese dello Stato", in tutti quei casi i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge che sono spiegati nella "Guida breve al Gratuito Patrocinio" che puoi scaricare gratis in formato E- book (PDF) **cliccando QUI**.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro. Legalista convinto, crede nel diritto quale massimo strumento di garanzia e di giustizia; iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'ordine degli Avvocati di Venezia, ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratitis.com e www.amministratordisostegno.com).

Per saperne di più mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocatogratis.com>

Puoi anche sottoscrivere il feed **RSS** del blog cliccando sul logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.avvocatogratis.com/feed/>



Puoi seguire Avvocatogratis e le sue news anche su **TWITTER** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://twitter.com/avvocatogratis>



1.

QUAL E' IL RIMEDIO AI RITARDI DELLA GIUSTIZIA?

Come sai, la macchina processuale viene attivata dai cittadini per ottenere giustizia quando subiscono l'illegittima compressione di un diritto: con essa si chiede al sistema giudiziario di porvi immediatamente rimedio.

Purtroppo, però, i risultati processuali che dovrebbero tutelare le situazioni giuridiche compromesse diventano spesso inefficaci a causa delle lungaggini procedurali. Il gran tempo, infatti, che precede la decisione del giudice, fa sì che possano verificarsi mutamenti nel panorama giuridico e sociale, o nella situazione personale del soggetto lesa, tali da rendere non più utili i risultati processuali raggiunti.

La sentenza può diventare del tutto inutile per il sopraggiunto superamento della problematica lamentata o, quel che è peggio, a causa di un aggravamento o comunque un'evoluzione della stessa. Il lungo trascorrere del tempo potrebbe rendere necessarie soluzioni giuridiche diverse da quelle che erano ritenute idonee all'inizio del processo.

Anche per evitare un simile rischio, nel 1950, fu siglata a Roma la "Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali" con la quale venne introdotto il principio di ragionevole durata processuale.

Il principio della ragionevole durata del processo è stato recepito in Italia anche a livello costituzionale con la legge sul giusto processo in modifica dell'art. 111 della Carta.

Le due norme, infatti, suonano nel medesimo modo: Art. 6 della Conv. "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge" e art. 111 Cost. "...Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata..."

Nonostante le prescrizioni siano così dettagliate (a livello europeo e nazionale) l'Italia le trasgredisce spesso subendo, per questo, frequentemente dei procedimenti sanzionatori da parte della Comunità Europea.

Negli anni, questo stato di cose ha generato una sensibilità nazionale che ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina che costituisce sia un deterrente contro i ritardi della macchina processuale sia una tutela per il cittadino che ne rimane vittima.

Tale normativa (nota come **Legge Pinto**) è vigente dal 24 marzo 2001

e introduce il **diritto ad ottenere un risarcimento** per coloro che subiscano danni (patrimoniali e non) a causa della violazione della "Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali".

Ciò in presenza di tre requisiti:

1. la **non ragionevole durata del processo**;
2. l'esistenza di **un danno conseguente**;
3. l'esistenza di un **nesso causa-effetto fra durata del processo e danno cagionato**.

Per tutte le attività processuali inerenti la richiesta risarcitoria devi sapere che la parte richiedente può essere assistita dal Patrocinio a spese dello Stato: in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi puoi chiedere di essere ammesso alla nomina di un avvocato abilitato che verrà pagato integralmente dallo Stato.

Prima di iniziare il Tuo procedimento per richiesta d'indennizzo ex "Legge Pinto", verifica se rientri nelle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca [QUI](#)**.

2.

QUAL E' LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO?

L'individuazione degli ambiti temporali il cui superamento determina l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla "Legge Pinto" fa riferimento a dei **parametri fissi**. Questa scelta è conseguenza di un intervento della Corte di Cassazione che ha voluto evitare vi fosse la sola valutazione discrezionale dei Giudicanti, ritenuta pericolosamente soggettiva e variabile.

La giurisprudenza ritiene oggi adeguato un limite di durata triennale per il procedimento di primo grado, biennale per il giudizio d'appello e annuale per quello in Cassazione.

Il processo di primo grado non può, perciò, durare più di **3 anni**, quello di appello più di **2** e quello di legittimità avanti la Suprema Corte deve durare al massimo **1 anno**.

Quando si superano queste soglie temporali il processo è ritenuto di

durata irragionevole e la Legge Pinto prevede che lo Stato sia sanzionato.

La richiesta risarcitoria può essere presentata anche mentre la causa è ancora pendente, ovvero prima della sentenza. Naturalmente, in tal caso la domanda d'indennizzo non potrà essere completa perchè sta ancora decorrendo il periodo di ritardo da risarcire.

Per l'esatta determinazione del ritardo rispetto alla durata ragionevole si dovrà anche tener conto di altre circostanze processuali come la complessità della causa, la condotta della parti e le scelte del giudice designato.

Valgono anche qui le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita descritte in dettaglio più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

3.

QUAL E' LA TIPOLOGIA DI DANNO RISARCIBILE?

Le conseguenze delle lungaggini processuali che derivano dal mancato rispetto delle previsioni contenute nella legge Pinto possono essere di varia natura: si parla pertanto di **danni patrimoniali o non patrimoniali**.

La prima tipologia, quella per intenderci dei danni prettamente economici, deve essere oggettivamente riscontrabile e la parte deve essere in grado di fornire la prova della relativa esistenza; inoltre vanno risarcite unicamente le conseguenze immediate e dirette del ritardo processuale.

Quanto, invece, ai **danni non patrimoniali** la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che essi **non necessitano di prova**. Vi è, infatti, la presunzione della loro esistenza con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministrazione convenuta.

In parole più semplici, in tema di danno non patrimoniale, la Cassazione ha introdotto una deroga al principio generale di diritto per il quale spetta a chi afferma un fatto di provarne la veridicità e la sussistenza.

Con la "Legge Pinto", invece, la presenza di danni non patrimoniali non dev'essere provata dal ricorrente, anzi essa si considera già accertata, salvo che l'amministrazione dello Stato convenuta provi il contrario.

Va quindi evidenziata l'importanza di tale risultato giurisprudenziale sottolineando come nel concetto di danno non patrimoniale rientrino tutte quelle lesioni che non sono suscettibili di valutazione economica e che di per sè risultano più difficoltose da far emergere.

4.

A QUANTO PUO' AMMONTARE IL RISARCIMENTO?

In termini prettamente economici, l'importo del risarcimento oscilla tra i **1.000,00**, e i **1.500,00 Euro per ogni anno di eccessiva durata** del processo, e ciò va computato a seconda degli interessi e delle situazioni giuridiche compromesse; la durata degli anni della procedura si calcola nel suo complesso e non isolatamente per anno di ritardo.

L'importo risarcitorio complessivamente risultante è, peraltro, suscettibile di incremento o diminuzione dell'importo di 2000,00 Euro, a seconda rispettivamente della particolare gravità o della limitata incidenza della lesione subita sugli interessi in gioco, nonché dell'importanza della materia oggetto della controversia, della condotta della parte ricorrente o al numero dei gradi di giudizio.

La determinazione di tali importi è il frutto di valutazioni generali della Corte di Strasburgo in base alle quali è possibile garantire un'applicazione uniforme del trattamento indennitario.

Come accennato, per la richiesta d'indennizzo valgono le considerazioni svolte per l'assistenza gratuita meglio descritte più sotto.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

5.

QUAL E' LA NATURA DEL RISARCIMENTO?

La Suprema Corte con la sentenza n. 4524 del 23.02.2010 ha qualificato come indennitaria la natura del diritto "all'equa riparazione" sancito dalla **Legge Pinto** per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte ha, infatti, considerato il ritardo stesso come un evento di per sè lesivo dei diritti della persona, che obbliga *ex lege* ad un'equa

riparazione.

Diversamente, se si fosse ravvisato nel ritardo un fatto illecito ex art. 2043 cod.civ., sorgerebbe in capo a chi lo contesta l'onere di provare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa a carico del soggetto agente. Si è quindi scelto di seguire un percorso a vantaggio del cittadino.

Le somme che vengono liquidate a favore del ricorrente, essendo puro ristoro di un danno patito, non hanno natura di incremento della ricchezza e non devono perciò essere assoggettate ad imposte.

6.

QUANDO SI PUO' ATTIVARE IL PROCEDIMENTO PER L'EQUA RIPARAZIONE ED ENTRO CHE TERMINI?

Come già detto, contrariamente a quanto si può immaginare, non è necessario attendere la fine del processo che ha avuto irragionevole durata.

Per poter quantificare il danno risarcibile è, tuttavia, opportuno inoltrare la domanda almeno dopo la definizione del procedimento di primo grado: in tal modo sarà possibile svolgere quantomeno una valutazione complessiva sulla gestione dei tempi e sui risultati di quella procedura, riservando ad un secondo momento ogni scelta inerente l'eventuale appello e/o ricorso per Cassazione. In merito alla richiesta in pendenza di giudizio va evidenziato che la Corte di legittimità si è posta la questione se il diritto all'indennizzo possa veder decorrere la prescrizione nel corso del processo se questo dura più di dieci anni. Per evitare ogni pregiudizio nel caso di contenziosi ultradecennali è pertanto opportuno valutare sempre se sia il caso di avviare la richiesta di indennizzo prima del passaggio in giudicato della sentenza, con iter processuale ancora da ultimare.

Ad ogni modo, è fondamentale ricordare che vi è solo un termine di decadenza che può compromettere la proponibilità del Giudizio: la domanda di risarcimento deve essere presentata entro 6 mesi da momento in cui la sentenza che chiude il processo troppo lungo passa in giudicato.

Ciò significa che se decorrono più di 6 mesi da tale momento senza aver depositato la domanda non c'è più nulla da fare: si è decaduti dalla possibilità chiedere qualsiasi indennizzo perché la domanda viene dichiarata inammissibile.

Va precisato che la sentenza passa in giudicato diventando definitiva quando non è più impugnabile per decorrenza (o esaurimento) dei termini di impugnazione. Se la domanda si propone mentre la causa è ancora pendente, ovviamente, non si è ancora in presenza di un provvedimento definitivo passato in giudicato.

7.

A CHI SI PROPONE LA DOMANDA ?

Proprio per garantire la terzietà e l'indipendenza del Giudice chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento, è stato previsto che questi non appartenga al medesimo distretto di Corte d'Appello.

È perciò stabilita un'apposita tabella che serve ad individuare il diverso Giudice competente: quest'ultimo è sempre rappresentato dalla Corte d'Appello più vicina sotto il profilo territoriale a quella cui appartiene il Giudice avanti al quale si è svolto il procedimento che è oggetto di contestazione.

Di seguito riporto l'elenco con indicate tutte di distretti di Corti di Appello italiane abbinata alla Corte di competenza per presentare la domanda ex "**Legge Pinto**":

Roma-Perugia, Perugia-Firenze, Firenze-Genova, Genova-Torino, Torino-Milano, Milano-Brescia, Brescia-Venezia, Venezia-Trento, Trento-Trieste, Trieste-Bologna, Bologna-Ancona, Ancona-L'aquila, L'aquila-Campobasso, Campobasso-Bari, Bari-Lecce, Lecce-Potenza, Potenza-Catanzaro, Cagliari-Palermo, Palermo-Caltanissetta, Caltanissetta-Catania, Catania-Messina, Messina-Reggio Calabria, Reggio Calabria-Catanzaro, Catanzaro-Salerno, Salerno- Napoli, Napoli-Roma.

8.

COME SI PROPONE LA DOMANDA RISARCITORIA?

La domanda va proposta con **ricorso** che deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e deve contenere tutte le indicazioni necessarie per rendere conoscibile la domanda, il relativo oggetto, le ragioni fondanti e le parti.

La domanda dovrà essere dettagliata e consentire la verifica dei ritardi

subiti mediante precisa allegazione dei verbali di udienza.

9.

CHI PUO' CHIEDERE IL RISARCIMENTO?

Il requisito soggettivo per proporre il ricorso ex "**Legge Pinto**" è essere stati parte del processo. Non vale, perciò, solo per l'attore, bensì anche per il convenuto che abbia resistito alla pretese azionate dall'avversario chiedendone il rigetto.

È poi indifferente l'esito della causa perchè, se vi è stata la sua decisione, si ha diritto al risarcimento sia in caso di vittoria che di soccombenza; sono esclusi però i casi di abuso del processo, come quando risulti che il soccombente ha promosso una lite temeraria (avviata con colpa grave) o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di promuovere l'azione per il risarcimento ex "Legge Pinto".

Hanno diritto di proporre la domanda di equa riparazione anche gli eredi della parte processuale.

10.

COME SI INDIVIDUANO LE CONTROPARTI DEL PROCESSO PER IL RISARCIMENTO EX LEGGE PINTO?

Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della "**Legge Pinto**" il ricorrente attiverà il procedimento nei confronti di quello dei Ministeri nel cui campo d'azione opera il Giudice investito del procedimento presupposto per il quale si chiede l'indennizzo.

Sarà, pertanto, convenuto il Ministero della Giustizia se si tratta di procedimenti del Giudice ordinario, il Ministero della difesa se si tratta di procedimenti del Giudice militare e quello delle finanze quando si tratti di procedimenti tributari; in ogni altro caso il ricorso sarà proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

11.

QUALI SONO I DOCUMENTI DA PRODURRE ASSIEME ALLA DOMANDA?

E' richiesta necessariamente la produzione della sentenza che definisce il giudizio con l'attestazione del relativo passaggio in giudicato o quantomeno il certificato di pendenza della lite per il Giudizio civile che sia ancora in corso, o le eventuali notizie di reato ex art 335 c.p.p. se si tratta di procedimento penale pendente.

Al di là della documentazione necessaria, è scontata l'opportunità di allegazione di quegli atti di causa introduttivi o conclusivi della medesima che consentano di riepilogare la vicenda processuale che ha dato causa al procedimento in questione.

Come si è già sottolineato non è possibile non allegare i verbali di udienza onde consentire una specifica valutazione della tempistica processuale e delle ragioni dello sfornamento dei termini.

In tal senso all'art. 3 comma 5 la stessa "**Legge Pinto**" consente alle parti di chiedere che la Corte d'Appello disponga in tutto o in parte l'acquisizione degli atti e documenti utili, e consente, inoltre, alle stesse di chiedere di essere ammesse al deposito di memorie o documenti fino a 5 giorni prima dell'udienza, o del diverso termine stabilito dal Giudice, e consente anche di chiedere di essere sentite in camera di consiglio con il difensore, se compaiono.

12.

QUAL E' IL PROCEDIMENTO ?

Come accennato, la richiesta di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo si introduce con ricorso, sottoscritto da un avvocato con procura speciale.

A seguito del deposito del ricorso introduttivo la Corte d'appello provvede in camera di consiglio ex art 737 c.p.c. e ss. e, fissata l'udienza, sarà onere della parte ricorrente notificare il ricorso e il decreto all'Amministrazione convenuta presso l'Avvocatura di Stato.

Normalmente il processo avanti alla Corte d'appello si risolve in un'unica udienza: la decisione sul risarcimento dev'essere adottata entro il

termine di quattro mesi fissato dalla Legge Pinto per lo svolgimento dell'intero procedimento di equa riparazione.

Va, però, detto che il rispetto di tale termine dipende dal carico di lavoro delle Corti e che, ad oggi, in linea di massima possono trascorrere complessivamente oltre due anni prima di ricevere il pagamento a seguito dell'ottenuta condanna dello Stato a risarcire il ritardo processuale.

La Corte di Appello decide con decreto che è ricorribile per Cassazione.

La decisione positiva della Corte è comunicata a cura della cancelleria alle parti ed al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

13.

MA LA CONDANNA DELLO STATO A RISARCIRE QUANDO PUO' ESSERE USATA ?

La garanzia per il cittadino, leso dall'irragionevole durata del processo, di ottenere il ristoro del danno subito è prevista dall'art. 3 comma 6 della "**Legge Pinto**", e il decreto di condanna emesso nei confronti dello Stato è immediatamente esecutivo.

L'immediata esecutività autorizza a dar corso alla procedura di esecuzione forzata nei confronti dello Stato qualora questi non provveda spontaneamente ad ottemperare alla condanna inflittagli dalla Corte d'Appello.

L'unico limite all'erogazione degli indennizzi è rappresentato dalle risorse disponibili che, fortunatamente non sono ancora agli sgoccioli.

14.

COSA SUCCEDE DALL'ALTRA PARTE?

I dipendenti pubblici responsabili del ritardo potranno vedersi attivare un'azione di responsabilità a cura del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti che, come detto, è pari destinatario della comunicazione della sentenza di accoglimento del ricorso.

Inoltre, potrà essere attivata, sempre nei confronti dei dipendenti

pubblici responsabili, anche un'azione disciplinare da parte dei superiori gerarchici, cui parimenti è comunicato il decreto di accoglimento del ricorso.

15.

QUALI SONO I COSTI DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO?

La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato per espressa previsione di legge; le uniche spese da considerare sono quelle per l'attività del difensore, a volte non preventivabili.

Con le recenti riforme della professione forense è possibile anche pattuire con il legale il cosiddetto patto di quota lite con il quale il legale si limita a dividere percentualmente con la parte il solo risultato raggiunto e quindi il trattamento indennitario ottenuto. In tale ipotesi, in caso di mancato indennizzo, il legale potrebbe addirittura non essere affatto pagato.

In alternativa è poi possibile pattuire con il legale un pagamento forfetario per l'attività svolta, e ciò anche tenendo conto che, di prassi, alla vittoria nella richiesta d'indennizzo si accompagna anche la condanna dello Stato a pagare le spese legali della procedura ex "Legge Pinto". Tale somma è solitamente liquidata persino al di sotto del minimo del tariffario, ma può essere computata nella quantificazione forfettaria del compenso del legale.

16.

E SE NON HAI IL REDDITO PER PAGARTI UN AVVOCATO?

Ove si rientri nei limiti reddituali previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio, e ci si avvalga di tale istituto, l'avvocato che assiste la parte per la procedura ex "**Legge Pinto**" sarà pagato direttamente dallo Stato senza alcun onere a carico del ricorrente.

La legge sul gratuito patrocinio, infatti, garantisce l'esercizio del diritto di difesa ai meno abbienti mettendo loro a disposizione degli avvocati abilitati, iscritti in apposite liste, pagati dallo Stato. Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, è necessario che Tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non

superiore a euro 10.628,16 (importo periodicamente rivalutato dal Ministero e qui computato alla data dell'ultimo aggiornamento del 20.01.2009).

La domanda di ammissione al beneficio, da Te sottoscritta, va presentata in carta semplice e deve indicare:

1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ;
2. le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il Tuo nucleo familiare;
3. l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
4. l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca [QUI](#)**.

APPENDICE NORMATIVA

Legge 24 marzo 2001, n. 89

"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001

Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1.

<< ... omississ ... >>

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2.

(Diritto all'equa riparazione)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Art. 3.

(Procedimento)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 4.

(Termine e condizioni di proponibilità)

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta

definitiva.

Art. 5.

(Comunicazioni)

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FACSIMILE DI RICORSO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Ricorso per l'equa riparazione dei danni

da violazione del termine ragionevole

del processo ex Legge 89/2001

✦

Per il sig. **Mario Bianchi in proprio** nato a Roma il 1.1.1940 c. f. _____
indirizzo e-mail mariobianchi@tin.it residente a Roma (Ve) in via Roma 1,
assistiti e difesi dall'avv. Paolo Rossi (c.f. _____) del Foro di Venezia
con studio in Eraclea (Ve) Via Fausta n. 52 indirizzo di posta elettronica
_____ pec. _____ e recapito fax al n.
02._____, con ivi autorizzazione alle notifiche, giusta procura speciale a
margine del presente atto,

- ricor-

ente-

CONTRO

il **Ministero della Giustizia**, in persona del suo Ministro *pro tempore*, per
legge domiciliato presso l'Avvocatura di Distrettuale di Stato di Roma, sedente
in _____, _____ Roma,

- res

istente-

PREMESSO CHE

- 1) con atto di citazione del 10 **febbraio 1995**, ritualmente notificato, Mario Bianchi in proprio conveniva in giudizio _____ al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti **(doc. 1)**;
- 2) il procedimento menzionato veniva iscritto presso il **Tribunale Ordinario di Roma** recante **R.g.n. 000/95**;
- 3) si costituiva in giudizio _____ il quale, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito, chiedeva, una volta accertata la fondatezza delle proprie ragioni, venisse rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore **(doc. 2)**;
- 4) successivamente con **sentenza n. 000/00**, depositata in cancelleria il **4 aprile 2000** resa nel procedimento R.g.n. 000/95 avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni, il **Tribunale di Roma**, rigettava la domanda risarcitoria;
- 5) avverso detta sentenza con atto di citazione del **12 luglio 2000** spedito a mezzo posta in data 15 luglio 2000, proponeva gravame avanti la **Corte d'Appello di Roma** Bianchi Mario in proprio chiedendo la parziale riforma della sentenza di I° grado **(doc. 3)**;
- 6) il procedimento veniva iscritto al ruolo generale al n. **0000/00**;
- 7) nel giudizio di appello avanti la Corte Romana si costituiva in data **10 ottobre 2000** _____ il quale chiedeva, invece, la conferma di quanto statuito dal Tribunale di merito **(doc. 4)**;
- 8) la Corte, con **sentenza 0000/07**, dichiarava nulli le domande sub a e b condannando in ogni caso il signor Bianchi al pagamento di soli € 10.000,00

oltre interessi; per il resto veniva confermato quanto già statuito dal Giudice di I° grado **(doc. 15)**;

9) la pronuncia in esame veniva depositata in cancelleria in data 10 novembre 2007 a distanza di oltre 14 anni dall'inizio del contenzioso;

10) in difetto di ricorso per Cassazione, dal deposito della sentenza sono oramai spirati i termini per l'impugnativa con conseguente passaggio in giudicato della sentenza, per la quale non è possibile più alcuna riforma (doc. 13);

11) in ogni caso, l'eccessiva durata del contenzioso non può essere addebitata in alcun modo al comportamento dello scrivente Mario Bianchi o a una sua precisa scelta difensiva, quanto piuttosto ai limiti dei meccanismi della giustizia italiana;

12) risulta chiaro come il ricorrente, nel corso di questi 14 anni, siano stati soggetti alle più profonde ed amare umiliazioni e disagi;

13) sono immaginabili i gravi pregiudizi che gli odierni ricorrente hanno subito a causa della eccessiva durata della procedura *de quo*;

14) è evidente il gravissimo danno non patrimoniale patito da questi ultimi in tale contenzioso consistito nel "pregiudizio morale in dipendenza dell'incertezza e dell'ansia dell'esito del processo" con ripercussioni sulle condizioni complessive economiche, ed anche di salute, degli interessati;

15) risulta agevolmente dai documenti contenuti nel fascicolo relativo al giudizio avente R.g. n 567/99, di cui si chiede sia acquisito da codesta Eccellentissima Corte d'Appello, che la procedura di cui sopra ha

abbondantemente sforato i termini ritenuti congrui per il giusto processo.



Alla luce di quanto sopra rappresentato, emerge inequivocabilmente il diritto e l'interesse degli odierni ricorrente a domandare ed ottenere l'indennizzo, riconosciuto dalla legge, per l'eccessiva durata del processo che ha superato il termine ritenuto "ragionevole" dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Sul diritto del ricorrente all'indennizzo ex artt. 2 l. 89/2001 – 6, par. 1, Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (ratificata con l. 848/1955) – 111 Cost.

È noto, in particolare, quanto disposto dall'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 che, al primo comma, sancisce che *"chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. n. 848/1955, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1 della predetta C.E.D.U., ha diritto all'equa riparazione"*, prevedendo, in particolare, al comma successivo, che *"nell'accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del Giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione"*.

È indubbio che il presupposto giustificativo dell'equa riparazione va ravvisato nella conclamata, generale inadeguatezza del sistema giudiziario italiano a far fronte in maniera adeguata al carico di lavoro di cui è investito.

Sulla valutazione della complessità della procedura, del comportamento delle parti e di ogni autorità chiamata a contribuire alla definizione del procedimento (Art. 2, secondo comma, l. 89/2001)

Dall'esame del fascicolo relativo al giudizio avente R.g. n. 567/99 emergerà agevolmente la semplicità del procedimento la cui durata e attuale pendenza non può che ritenersi lesiva del diritto, ex art. 6, par. 1, Conv. Europea dir. Uomo, alla definizione del procedimento in un termine "ragionevole".

Per quanto riguarda il diritto all'equa riparazione, è noto che l'art. 2 l. 89/2001 riconosce tale diritto sia a coloro che hanno subito un danno patrimoniale sia a coloro che hanno subito un danno non patrimoniale.

Con riferimento, poi, al comportamento tenuto dal ricorrente nel corso del procedimento *de quo*, questo è sempre stato caratterizzato dalla lealtà e dalla correttezza. Ha sempre cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili agli accertamenti, adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni: nessun atteggiamento dilatorio o defatigatorio è stato, infatti, da lui posto in essere.

L'odierno ricorrente altro non ha potuto fare che assumere il ruolo di paziente osservatore attendendo che la Giustizia facesse il suo corso.

Sul danno non patrimoniale subito

Nella fattispecie, non può negarsi che il ricorrente ha subito e continua a subire vari danni di carattere non patrimoniale consistenti in notevoli disagi psichici e morali che, fino ad ora, si sono protratti per 14 anni.

É indubbio che la pendenza del giudizio di cui sopra abbia provocato, nel

ricorrente, ulteriore dispiacere, ansia, disagi e sofferenza per cui il danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto di ragionevole durata del processo, pur configurandosi come evento non automatico, costituisce conseguenza di detta violazione.

Si ricorda, a tal proposito, che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha, più volte, ribadito il principio secondo cui il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ragion per cui la presunzione dell'esistenza del pregiudizio è superabile soltanto in presenza di elementi idonei, di cui l'amministrazione è tenuta a fornire la prova.

danni non patrimoniali sofferti a causa dell'irragionevole durata del giudizio

È noto, inoltre, che tale danno deve essere liquidato, eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo le misure adottate dalla Corte europea di Strasburgo e dalla stessa Corte di Cassazione.

Ol ricorrente, pertanto, è certo che la Corte d'Appello di Roma non potrà non fare riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e, ormai, della Corte suprema di Cassazione, onde evitare un'inadeguata liquidazione del danno, né può liquidarlo in misura simbolica (v. Cass., 14752/2000 e 8/2003).

Tutto ciò premesso appare equa la richiesta di **indennizzo per l'importo, quantomeno, di € 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata** del processo, oppure, quella somma minore o maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Sul danno patrimoniale subito

L'odierno ricorrente, infine, sebbene consapevole che, in questa sede, non può, di certo, domandarsi il risarcimento degli ingenti danni patrimoniali causati dal giudizio, ha in ogni caso diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale determinato dalla eccessiva durata della procedura che è indubbio che sia stato subito.

Non può negarsi, allora, il diritto e l'interesse dell'odierno ricorrente ad ottenere l'indennizzo anche a causa del danno patrimoniale subito, nella misura (comprensiva anche del danno non patrimoniale) sopra menzionata, che, eventualmente, si chiede che venga liquidato anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.

La ragione della richiesta è presto spiegata: l'irragionevole durata del giudizio che ha visto coinvolti il ricorrente ha inciso notevolmente sul regolare svolgimento delle sua attività economica. In particolare la sua ditta individuale ha visto congelata per anni la possibilità di operare _____ .

Per tali ragioni, il sig. Bianchi Mario in proprio, come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare che per la procedura di cui sopra (contraddistinta col n. 000/95 Tribunale di Roma), durata, fino all'instaurazione della presente causa, ben 14 anni, sussiste la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione

europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, per gli effetti, condannare il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma, in favore del ricorrente, di **€ 25.000,00** a titolo di danni subiti a causa della durata eccessiva della suddetta procedura, oppure al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito della presente causa, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione a favore dello scrivente patrocinio.

Si chiede, pertanto, la fissazione dell'udienza camerale con l'assegnazione di un termine per il deposito di note difensive scritte, nonché, l'audizione personale.

In via istruttoria:

si chiede l'acquisizione del fascicolo avente R.g. n. 000/95 del Tribunale di Roma e del fascicolo avente Rg. 000/2000 della Corte d'Appello di Roma.

Si dichiara inoltre che il presente procedimento ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n. 89 è esente dal pagamento del contributo unificato.

Si allegano al ricorso i seguenti documenti:

1. atto di citazione;
2. comparsa di costituzione e risposta;
3.;
4.;

5. etc;

6. verbali di causa;

7. copia conforme sentenza del giudizio d'appello con attestazione del passaggio in giudicato.

Con osservanza.

Venezia, 4 luglio 200_

Avv. _____





CONCLUSIONI

Si può quindi sostenere che per una volta la legge tutela il cittadino in modo disinteressato ed efficace riconoscendogli il dovuto ristoro per i ritardi subiti, vale allora la pena non perdere l'occasione prima chesia troppo tardi.

Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina per l'indennizzo del danno subito da irragionevole durata del processo. Tale azione risarcitoria, lo si ripete, può essere assistita anche con il patrocinio a spese dello Stato.

Per scaricare gratis in formato E- book (PDF) e consultare la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" clicca [**QUI**](#).

Ricordati che, per non commettere errori che complichino la gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato senza perdere tempo.

Avv. Alberto A. Vigani



Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocatogratis.com

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale: <http://www.avvocatogratis.com>